

(N. 1100)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955 (V. Stampato N. 1546)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 GIUGNO 1955

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.

Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito

è elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:

1°) per le aperture di credito a favore dei prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano Napoli, Roma, Torino e Venezia a	L. 200.000.000
2°) per le aperture di credito a favore di altri funzionari delegati a	» 100.000.000

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consen-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tito, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-1955, 1955-56 e 1956-57 il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative ai corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

1°) apertura di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli L. 200.000.000

2°) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati » 100.000.000

b) per la istituzione o mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi - Spese per la relativa smobilitazione - Mense e buoni pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 » 50.000.000

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1932, n. 137 » 15.000.000

d) per rette relative a ricoveri in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto le-

gislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . . . L. 50.000.000

e) per sussidi in danaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . . » 50.000.000

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettereci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed allo articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione » 15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 » 100.000.000

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.